

Gazzetta ufficiale

L 324

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

54° anno
7 dicembre 2011

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

2011/808/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 5 dicembre 2011, che modifica e proroga il periodo di applicazione della decisione 2010/371/UE relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica del Madagascar a titolo dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE** 1

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 1265/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, recante divieto di pesca dell'aringa nelle acque UE delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 per le navi battenti bandiera polacca** 6
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1266/2011 della Commissione, del 6 dicembre 2011, che determina, per la campagna di commercializzazione 2011/2012, la ripartizione di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti tra la Danimarca, l'Irlanda, la Grecia, l'Italia e il Lussemburgo** 8
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1267/2011 della Commissione, del 6 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi** 9

Prezzo: 3 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1268/2011 della Commissione, del 6 dicembre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	23
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2011 della Commissione, del 6 dicembre 2011, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011, per la campagna 2011/12	25
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1270/2011 della Commissione, del 6 dicembre 2011, recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota	27

DECISIONI

2011/809/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 30 novembre 2011, sulla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda la proroga della deroga dell'OMC al fine di attuare il regime delle preferenze commerciali autonome dell'UE per i Balcani occidentali**
- 28

2011/810/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 30 novembre 2011, che definisce la posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda le domande relative alla concessione e/o alla proroga di talune deroghe dell'OMC**
- 29

2011/811/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 1° dicembre 2011, recante nomina di un membro belga del Comitato economico e sociale europeo**
- 31

2011/812/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 1° dicembre 2011, recante nomina di un membro svedese e di un supplente svedese del Comitato delle regioni**
- 32

2011/813/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 1° dicembre 2011, recante nomina di un supplente spagnolo del Comitato delle regioni**
- 33

2011/814/PESC:

- ★ **Decisione EUTM Somalia/2/2011 del Comitato politico e di sicurezza, del 6 dicembre 2011, relativa all'istituzione del comitato dei contributori per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia)**
- 34



II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 dicembre 2011

che modifica e proroga il periodo di applicazione della decisione 2010/371/UE relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica del Madagascar a titolo dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE

(2011/808/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ⁽¹⁾ e modificato a Ouagadougou, Burkina Faso, il 22 giugno 2010 ⁽²⁾ ("accordo di partenariato ACP-UE"), in particolare l'articolo 96,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

di concerto con l'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2010/371/UE del 7 giugno 2010, relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la

Repubblica del Madagascar a titolo dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE ⁽⁴⁾, è stata adottata per porre in essere misure appropriate in seguito alla violazione degli elementi essenziali contenuti nell'articolo 9 di detto accordo di partenariato ACP-UE.

(2) Con la decisione 2011/324/UE ⁽⁵⁾ queste misure appropriate sono state prorogate fino al 6 dicembre 2011 in considerazione del fatto che, trascorsi dodici mesi, nessuna tabella di marcia per un processo di transizione consensuale era stata firmata dalle parti malgascse, né era stata ratificata dalla Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC), dall'Unione africana e dalla comunità internazionale.

(3) I notevoli sforzi profusi da tutte le parti politiche malgascse grazie alla mediazione della SADC hanno fatto sì che il 16 settembre 2011 la maggior parte degli esponenti politici malgascsi firmasse una tabella di marcia per porre fine alla crisi in Madagascar. La tabella di marcia contiene gli impegni che i firmatari hanno concordato di assumere per attuare con successo un processo di transizione neutro, inclusivo e consensuale coronato da elezioni credibili, libere e trasparenti che consentano di ripristinare l'ordine costituzionale. La sua attuazione ha già avuto inizio con la nomina di un primo ministro "di consenso" il 28 ottobre 2011.

(4) È quindi opportuno modificare le misure appropriate in vigore per consentire all'Unione europea di accompagnare il processo di transizione, fermo restando il rispetto, da parte malgascia, degli impegni legati alle tappe principali della tabella di marcia o di quelli eventualmente concordati nell'ambito del dialogo politico che potrebbe essere avviato tra il governo malgascio e l'Unione.

⁽¹⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

⁽⁴⁾ GU L 169 del 3.7.2010, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 146 del 1^o.6.2011, pag. 2.

- (5) Il periodo di applicazione della decisione 2010/371/UE scade il 6 dicembre 2011. Le misure appropriate, modificate dalla presente decisione, dovrebbero applicarsi per un periodo di dodici mesi, fermo restando il loro periodo riesame in questo periodo,
- 2) le misure appropriate specificate nella lettera che figura nell'allegato della decisione 2010/371/UE del 7 giugno 2010 sono sostituite dalle misure appropriate specificate nell'allegato della presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 1

La decisione 2010/371/UE è così modificata:

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2011

- 1) all'articolo 3, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Essa rimane in vigore per il periodo fino al 6 dicembre 2012, fermo restando il suo riesame a scadenze regolari durante tale periodo";

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ

ALLEGATO

LETTERA AL PRESIDENTE DELLA TRANSIZIONE

Signor presidente,

L'Unione europea (UE) ascrive la massima importanza alle disposizioni dell'articolo 9 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 e modificato a Ouagadougou, Burkina Faso, il 22 giugno 2010 («accordo di partenariato» ACP-UE). In quanto elementi essenziali dell'accordo di partenariato ACP-UE, il rispetto dei diritti umani, le istituzioni democratiche e lo stato di diritto sono alla base delle nostre relazioni.

Con lettera del 16 giugno 2011 l'Unione europea L'ha informata della sua decisione 2011/324/UE di prorogare fino al 6 dicembre 2011 le misure appropriate ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di partenariato ACP-UE.

Dopo questa data l'Unione europea ha seguito attentamente la situazione politica nel Suo paese e ha sostenuto attivamente l'attività di mediazione, svolta in particolare dalla Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC) e appoggiata in particolare dalla Commissione dell'Oceano Indiano e da altri partner africani che, il 16 settembre 2011, ha portato finalmente alla firma della tabella di marcia per porre fine alla crisi in Madagascar, modificata e resa più esplicita per quanto riguarda il rientro in Madagascar di tutti i cittadini malgasci in esilio per ragioni politiche, in seguito al vertice della SADC dell'11 e 12 giugno 2011.

L'Unione europea ha espresso compiacimento per questa firma che apre la strada a un processo di transizione coronato da elezioni credibili, libere e trasparenti che consentano di ripristinare rapidamente l'ordine costituzionale. L'Unione europea ha riaffermato la propria disponibilità a sostenere politicamente e finanziariamente e ad accompagnare il processo di transizione in risposta ad una futura richiesta della SADC e dell'Unione africana (UA) e in stretta collaborazione con la comunità internazionale. L'Unione europea è pronta a intensificare il dialogo politico con le autorità di transizione sorte in seguito all'applicazione della tabella di marcia per esaminare le condizioni e le modalità di tale accompagnamento.

Conformemente agli articoli 4, 5, 6 e 8 della tabella di marcia, le nomine di un primo ministro "di consenso" e di un governo di transizione costituiscono tappe fondamentali nella messa in atto del processo, per l'incarico conferito loro di creare le condizioni necessarie allo svolgimento di elezioni credibili, giuste e trasparenti, in cooperazione con la comunità internazionale.

L'accompagnamento politico e finanziario dell'Unione europea è subordinato al rispetto, da parte del Madagascar, degli impegni seguenti:

Impegni della parte malgascia	Impegni dell'Unione europea
Firma della tabella di marcia	<p>Dichiarazione del portavoce dell'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) (risposta positiva che si compiace della firma e indica la disponibilità ad accompagnare politicamente e finanziariamente l'attuazione della transizione con riserva del suo completamento)</p> <p>Primi contatti ad alto livello con le autorità malgascie (visita di due ministri malgasci)</p> <hr/> <p>Identificazione/elaborazione dei programmi a sostegno delle popolazioni vulnerabili (programma salute, istruzione, nutrizione, programma di sostegno alla società civile, programma sicurezza alimentare/infrastrutture rurali, programma piste rurali ad alta densità di manodopera) a titolo del 10° Fondo europeo di sviluppo (FES) per un importo di circa 100 milioni di EUR e delle linee di bilancio.</p> <p>Identificazione dei programmi di accompagnamento della transizione a titolo del 10° FES e delle linee di bilancio</p> <p>Identificazione dei programmi di cooperazione allo sviluppo a titolo del 10° FES in particolare tramite il fondo di cooperazione tecnica (FCT) di 6 milioni di EUR (negli ambiti di intervento specificati nei programmi indicativi nazionali (PIN) del 10° FES), delle linee di bilancio e delle operazioni della banca europea per gli investimenti.</p>
Nomina del primo ministro «di consenso» e del governo di transizione di unità nazionale	Riconoscimento della legittimità del presidente della transizione e del governo di transizione, per consentire la presentazione delle credenziali dell'ambasciatore dell'UE in Madagascar

Impegni della parte malgascia	Impegni dell'Unione europea
	<p>Risposta positiva e attiva partecipazione dell'UE, in consultazione con la SADC e l'UA, per coordinare una risposta congiunta della comunità internazionale</p> <p>Identificazione delle misure di sostegno elettorale a titolo di diversi strumenti, in particolare lo strumento per la stabilità, in funzione delle disponibilità finanziarie</p> <p>Formulazione dei progetti di accompagnamento della transizione a titolo del 10° FES e delle linee di bilancio</p> <p>Formulazione dei programmi di cooperazione allo sviluppo a titolo del 10° FES (negli ambiti di intervento specificati dal PIN del 10° FES) e delle linee di bilancio</p>
<p>Insediamiento del parlamento di transizione e della Commissione elettorale nazionale indipendente (CENI) e elaborazione e attuazione, con il sostegno delle Nazioni Unite (ONU) (relazione della missione di valutazione elettorale), di un quadro elettorale credibile</p>	<p>Se la relazione della missione di valutazione elettorale dell'ONU è giudicata soddisfacente e il calendario elettorale è giudicato realistico:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Inclusionione del Madagascar nell'elenco dei paesi prioritari per una missione di osservazione elettorale dell'UE nel 2012 e, di conseguenza, conferma della volontà dell'UE di inviare una missione di osservazione elettorale dell'UE in funzione delle disponibilità finanziarie e dei risultati di una missione esplorativa — Formulazione delle misure di sostegno elettorale a titolo di diversi strumenti, in particolare lo strumento per la stabilità, in funzione delle disponibilità finanziarie
<p>Adozione di una legge sull'amnistia ratificata dal Parlamento di transizione e adozione da parte del Parlamento di una legge che definisca le modalità delle dimissioni del presidente della transizione, del primo ministro e del governo di transizione, qualora decidano di presentarsi alle elezioni</p>	<p>Identificazione/formulazione di azioni a sostegno della riconciliazione nazionale e della democratizzazione</p>
<p>Svolgimento delle elezioni politiche e presidenziali</p>	<p>Invio di una missione di osservazione elettorale dell'UE in funzione delle disponibilità finanziarie</p>
<p>Proclamazione dei risultati delle elezioni</p>	<p>Dichiarazione dell'AR sullo svolgimento e sui risultati delle elezioni con valutazione della loro credibilità</p> <p>Nel caso di una valutazione positiva delle elezioni, avvio della procedura di abrogazione della decisione a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE e della decisione della Commissione europea relativa alla ripresa delle funzioni dell'ordinatore nazionale</p>
<p>Insediamiento del nuovo presidente, del nuovo governo e del nuovo Parlamento e ripristino dell'ordine costituzionale</p>	<p>Dichiarazione dell'UE, tramite l'AR e del commissario per lo sviluppo, che si compiace del ripristino dell'ordine costituzionale e conferma la normalizzazione totale delle relazioni tra l'UE e il Madagascar, con ripresa integrale della cooperazione allo sviluppo</p> <p>Abrogazione della decisione a norma dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE e della decisione della Commissione relativa alla ripresa delle funzioni dell'ordinatore nazionale</p>

Esortiamo Lei e tutti i partner politici malgasci a proseguire con la massima perseveranza l'impegno prodigato per attuare prima possibile la tabella di marcia, onde consentire all'Unione europea di accompagnare il processo di transizione consensuale e neutro per porre fine alla crisi in Madagascar.

L'Unione europea ha deciso di sostituire le misure appropriate specificate nella lettera che figura nell'allegato della decisione 2010/371/UE con le misure appropriate seguenti:

- gli aiuti umanitari e di emergenza rimangono impregiudicati,
- la Commissione europea attuerà determinati progetti e programmi che comportano benefici diretti per la popolazione,
- il sostegno al bilancio previsto nei PIN del 9° e 10° FES rimane sospeso,

- i progetti e i programmi già in corso a titolo del 9° FES proseguono, tranne le azioni e i pagamenti che coinvolgono direttamente il governo e le sue agenzie, con possibilità di revisione in funzione dell'evoluzione della situazione politica. Modifiche e clausole aggiuntive ai contratti in corso sono esaminate caso per caso,
- i progetti regionali sono valutati caso per caso,
- l'attuazione dei PIN del 10° FES è subordinata al rispetto degli impegni della parte malgascia specificati nello schema di cui sopra. Tale rispetto determinerà progressivamente la risposta dell'Unione europea per quanto riguarda la progressiva ripresa dei programmi di cooperazione allo sviluppo, le misure di accompagnamento della transizione, in particolare per quanto riguarda il sostegno al processo elettorale, e, a termine, la ripresa completa della cooperazione allo sviluppo con la messa a disposizione del Madagascar della parte essenziale dei fondi assegnati.

Queste misure rimarranno in vigore per un periodo di dodici mesi, ma potranno essere riesaminate in qualsiasi momento in funzione degli sviluppi positivi o negativi della situazione politica in Madagascar.

Voglia gradire, signor presidente, i sensi della nostra più alta considerazione.

Per l'Unione europea

Per il Consiglio

Per la Commissione

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1265/2011 DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2011

recante divieto di pesca dell'aringa nelle acque UE delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 per le navi battenti bandiera polacca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1124/2010 del Consiglio, del 29 novembre 2010, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2011.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2011.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 318 del 4.12.2010, pag. 1.

ALLEGATO

N.	77/T&Q
Stato membro	Polonia
Stock	HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32. (HER/3D-R30)
Specie	Aringa (<i>Clupea harengus</i>)
Zona	Acque UE delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32
Data	15.11.2011

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1266/2011 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2011

che determina, per la campagna di commercializzazione 2011/2012, la ripartizione di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti tra la Danimarca, l'Irlanda, la Grecia, l'Italia e il Lussemburgo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 95, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 507/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre ⁽²⁾, la ripartizione di 5 000 tonnellate di fibre corte di lino e fibre di canapa in quantitativi nazionali garantiti, prevista all'articolo 94, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per la campagna di commercializzazione 2011/2012, deve essere effettuata anteriormente al 16 novembre della campagna di commercializzazione in corso.
- (2) A tal fine, l'Italia ha trasmesso alla Commissione le informazioni relative alle superfici per le quali esistono contratti di compravendita, impegni di trasformazione e contratti di trasformazione nonché alle stime delle rese di paglie e di fibre di lino e di canapa.
- (3) Per contro, non vi sarà alcuna produzione di fibre di lino o di canapa per la campagna di commercializzazione 2011/2012 in Danimarca, in Grecia, in Irlanda e nel Lussemburgo.

(4) In base alle stime di produzione quali risultano dalle informazioni fornite, la produzione complessiva dei cinque Stati membri interessati non raggiungerà il quantitativo di 5 000 tonnellate che viene loro assegnato complessivamente ed è opportuno determinare i quantitativi nazionali garantiti, elencati di seguito.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2011/2012, la ripartizione in quantitativi nazionali garantiti prevista all'articolo 94, paragrafo 1 bis, in combinato disposto con l'allegato XI, punto A.II, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 è la seguente:

— Danimarca	0 tonnellate,
— Grecia	0 tonnellate,
— Irlanda	0 tonnellate,
— Italia	15 tonnellate,
— Lussemburgo	0 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 16 novembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 149 del 7.6.2008, pag. 38.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1267/2011 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 3, e l'articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione ⁽²⁾, la Commissione redige un elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell'equivalenza competenti per l'effettuazione dei controlli e il rilascio dei certificati nei paesi terzi e pubblica detto elenco nell'allegato IV del regolamento.
- (2) La Commissione ha esaminato le domande di inclusione nel suddetto elenco ricevute entro il 31 ottobre 2009 e ha preso in considerazione solo le domande complete. Agli organismi e alle autorità di controllo interessati è stato chiesto di fornire informazioni supplementari entro due mesi per consentire alla Commissione di accertare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1235/2008. È opportuno inserire nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 unicamente gli organismi e le autorità di controllo per i quali è stato accertato, tramite l'esame successivo di tutte le informazioni ricevute, il rispetto di tali requisiti.
- (3) A causa del numero considerevole di domande presentate da organismi e autorità di controllo per le quali sono state chieste informazioni supplementari, l'esame delle domande e la compilazione del primo elenco hanno richiesto più tempo del previsto. Alla luce dell'esperienza acquisita si devono autorizzare gli Stati membri a continuare a concedere autorizzazioni all'importazione; occorre tuttavia che tali autorizzazioni abbiano una durata di validità massima e che gli Stati membri dispongano di un periodo più lungo per continuare a concederle.
- (4) Durante l'esame delle domande possono emergere difficoltà di comprensione delle situazioni in cui un organismo o un'autorità di controllo può essere soppresso dall'elenco a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008. Al fine di evitare ulteriori difficoltà è necessario chiarire tali situazioni. I chiarimenti

non devono tuttavia comportare nuovi obblighi per gli organismi o le autorità di controllo.

- (5) L'esperienza ha dimostrato che possono sorgere difficoltà nell'interpretare le conseguenze delle irregolarità o delle infrazioni concernenti lo status biologico di un prodotto. Per evitare ulteriori difficoltà e chiarire il legame tra il regolamento (CE) n. 1235/2008, quale modificato dal presente regolamento, e le altre disposizioni in vigore relative alle importazioni di prodotti biologici dai paesi terzi, sembra pertanto necessario richiamare i doveri dell'organismo o dell'autorità di controllo degli Stati membri con riguardo ai prodotti non conformi importati a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007. Tale chiarimento non deve tuttavia comportare nuovi obblighi per l'organismo o l'autorità di controllo e gli Stati membri.
- (6) Allo scopo di assicurare una transizione armoniosa dal sistema di autorizzazioni nazionali all'elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell'equivalenza competenti per eseguire i controlli e rilasciare certificati nei paesi terzi occorre che il presente regolamento si applichi dal 1° luglio 2012.
- (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1235/2008.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

- 1) all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. In conformità alla procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, un organismo o un'autorità di controllo, o un riferimento a una specifica categoria di prodotto o un paese terzo specifico in relazione a detto organismo o detta autorità di controllo, può essere soppresso dall'elenco di cui all'articolo 10 del presente regolamento nei seguenti casi:

- a) se la relazione annuale di cui al paragrafo 1, lettera b), non è pervenuta alla Commissione entro il 31 marzo;

⁽¹⁾ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.

- b) se l'organismo o l'autorità di controllo non notifica tempestivamente alla Commissione le modifiche al fascicolo tecnico;
- c) se non fornisce informazioni alla Commissione durante le indagini su un caso di irregolarità;
- d) se non ha adottato provvedimenti correttivi adeguati in risposta alle irregolarità e alle infrazioni constatate;
- e) se rifiuta di sottoporsi a una verifica in loco richiesta dalla Commissione o se una verifica in loco ha esito negativo a seguito del malfunzionamento sistematico delle misure di controllo;
- f) in qualsiasi altra situazione che presenti il rischio di fuorviare il consumatore circa la vera natura dei prodotti certificati dall'organismo o dall'autorità di controllo.

Se un organismo di controllo o un'autorità di controllo non adotta tempestivamente i provvedimenti correttivi adeguati a seguito di una richiesta della Commissione entro un periodo da essa stabilito in funzione della gravità del problema e che in generale non può essere inferiore a 30 giorni, la Commissione procede immediatamente alla sua soppressione dall'elenco in conformità alla procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. La decisione di soppressione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Non appena possibile la Commissione rende pubblico l'elenco modificato con ogni idoneo mezzo tecnico, compresa la pubblicazione su Internet.»

2) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Prodotti non conformi

1. Fatte salve le misure o azioni attuate in conformità dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007 e/o del regolamento (CE) n. 889/2008, l'immissione in libera pratica nell'Unione di prodotti non conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 è subordinata alla soppressione del riferimento alla produzione biologica dalle etichettatura, dai documenti di accompagnamento e dalla pubblicità di tali prodotti.

2. Fatte salve le misure o azioni da attuare in conformità dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007, in caso di sospette infrazioni e irregolarità alle disposizioni stabilite in detto regolamento per quanto riguarda la conformità dei prodotti importati a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, l'importatore adotta tutte le misure necessarie a norma dell'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008.

L'importatore e l'organismo o l'autorità di controllo che ha rilasciato il certificato di ispezione di cui all'articolo 13 del

presente regolamento informano immediatamente gli organismi e le autorità di controllo, le autorità competenti degli Stati membri interessati e dei paesi terzi che partecipano alla produzione biologica dei prodotti in questione nonché, ove opportuno, la Commissione. L'autorità o l'organismo di controllo può esigere che il prodotto non sia immesso sul mercato con indicazioni relative al metodo di produzione biologico finché le informazioni ricevute dall'operatore o da altre fonti consentano di appurare che il dubbio è stato eliminato.

3. Fatte salve le misure o azioni da attuare in conformità dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 834/2007, se un organismo o un'autorità di controllo di uno Stato membro o di un paese terzo nutre sospetti fondati su un'infrazione o irregolarità alle disposizioni stabilite in detto regolamento per quanto riguarda la conformità dei prodotti importati a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, adotta tutti i provvedimenti necessari conformemente all'articolo 91, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 889/2008 e ne informa immediatamente gli organismi e le autorità di controllo, le autorità competenti degli Stati membri interessati e dei paesi terzi che partecipano alla produzione biologica dei prodotti in questione nonché la Commissione.»

3) l'articolo 19 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le autorizzazioni scadono al più tardi 12 mesi dopo la loro concessione, ad eccezione di quelle che sono già state concesse per un periodo più lungo anteriormente al 1° luglio 2012.»

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. A decorrere dal 1° luglio 2013 gli Stati membri non concedono più le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, salvo se:

— i prodotti importati in esame sono merci la cui produzione biologica nel paese terzo è stata controllata da un organismo o un'autorità di controllo non figuranti nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 10, o

— i prodotti importati in esame sono merci la cui produzione biologica nel paese terzo è stata controllata da un organismo o un'autorità di controllo figuranti nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 10, ma dette merci non appartengono ad alcuna delle categorie di prodotti elencate nell'allegato IV per quanto concerne l'organismo o l'autorità di controllo di detto paese terzo.»

- c) al paragrafo 5, la data del «1° gennaio 2013» è sostituita dalla data del «1° luglio 2014»;

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

- 4) l'allegato IV è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

«ALLEGATO IV

ELENCO DEGLI ORGANISMI E DELLE AUTORITÀ DI CONTROLLO DESIGNATI AI FINI DELL'EQUIVALENZA E RELATIVE SPECIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 10

Ai fini del presente allegato le categorie di prodotti sono designate dai seguenti codici:

- A: Prodotti vegetali non trasformati
- B: Animali vivi o prodotti animali non trasformati
- C: Prodotti dell'acquacoltura
- D: Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti (*)
- E: Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come mangimi (*)
- F: Sementi e materiale di riproduzione

Salvo diversamente specificato, per ciascun organismo o autorità di controllo sono indicati al punto 2 l'indirizzo del sito Internet, in conformità all'articolo 10, paragrafo 2, lettera e), su cui è disponibile l'elenco degli operatori soggetti al sistema di controllo, e un punto di contatto dove si possano agevolmente ottenere informazioni sulla situazione di questi ultimi in termini di certificazione e sulle categorie di prodotti, compresi gli operatori e i prodotti per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata.

“Organska Kontrola”

- Indirizzo: Hamdije Čemerlića 2/10, 71000 Sarajevo, Bosnia-Erzegovina
- Indirizzo Internet: <http://www.organskakontrola.ba>
- Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
BA	BA-BIO-101	x	—	—	x	—	—

- Eccezioni: prodotti in conversione
- Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“CCPB Srl”

- Indirizzo: Via Jacopo Barozzi n. 8, 40126 Bologna, Italia
- Indirizzo Internet: <http://www.ccpb.it>
- Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
HR	HR-BIO-102	—	—	—	x	—	—

- Eccezioni: prodotti in conversione
- Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

(*) Gli ingredienti devono essere certificati da un organismo o da un'autorità di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, o prodotti e certificati in un paese terzo riconosciuto a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 o prodotti e certificati nell'Unione in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007.

“Organic Food Development Center”

1. Indirizzo: 8 Jiang-Wang-Miao St., Nanjing 210042, Cina
2. Indirizzo Internet: <http://www.ofdc.org.cn>
3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
CN	CN-BIO-103	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione
5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.”

1. Indirizzo: Calle 16 de septiembre N° 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Messico, C.P. 68026
2. Indirizzo Internet: <http://www.certimexsc.com>
3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
MX	MX-BIO-104	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione
5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“California Certified Organic Farmers”

1. Indirizzo: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, USA
2. Indirizzo Internet: <http://www.ccof.org>
3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
MX	MX-BIO-105	x	—	—	x	—	x
US	US-BIO-105	x	x	—	x	x	x

4. Eccezioni: prodotti in conversione
5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“Organic Certifiers”

1. Indirizzo: 6500 Casitas Pass Road, Ventura, CA 93001, USA
2. Indirizzo Internet: <http://www.organiccertifiers.com>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
KR	KR-BIO-106	x	—	—	x	—	—
MX	MX-BIO-106	x	—	—	—	—	—
PH	PH-BIO-106	x	—	—	x	—	—
US	US-BIO-106	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“Australian Certified Organic”

1. PO Box 530 — 766 Gympie Rd, Chermside QLD 4032, Australia

2. Indirizzo Internet: <http://www.australianorganic.com.au>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
CK	CK-BIO-107	x	—	—	—	—	—
FJ	FJ-BIO-107	x	—	—	x	—	—
FK	FK-BIO-107	—	x	—	—	—	—
HK	HK-BIO-107	x	—	—	x	—	—
KR	KR-BIO-107	—	—	—	x	—	—
MG	MG-BIO-107	x	—	—	x	—	—
PG	PG-BIO-107	x	—	—	x	—	—
TH	TH-BIO-107	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“Organic Standard”

1. Indirizzo: 51-B, Bohdana Khmelnytskoho str., Kyiv, 01030, Ucraina

2. Indirizzo Internet: <http://www.organicstandard.com.ua>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
UA	UA-BIO-108	x	x	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu”

1. Indirizzo: 160 Sok. 13/7 Bornova, 35040 Izmir, Turchia

2. Indirizzo Internet: <http://www.etko.org>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AZ	AZ-BIO-109	x	—	—	x	—	—
GE	GE-BIO-109	x	—	—	—	—	—
KZ	KZ-BIO-109	x	—	—	x	—	—
RU	RU-BIO-109	x	—	—	x	—	—
RS	RS-BIO-109	x	—	—	x	—	—
TR	TR-BIO-109	x	x	—	x	—	—
UA	UA-BIO-109	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“Organización Internacional Agropecuaria”

1. Indirizzo: Av. Santa Fe 830 — (B1641ABN) — Acassuso, Buenos Aires — Argentina

2. Indirizzo Internet: <http://www.oia.com.ar>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
UY	UY-BIO-110	—	x	—	—	—	—
BR	BR-BIO-110	—	x	—	—	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“International Certification Services, Inc.”

1. Indirizzo: 301 5th Ave SE Medina, ND 58467, USA

2. Indirizzo Internet: <http://www.ics-intl.com>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
MX	MX-BIO-111	—	—	—	x	—	—
PF	PF-BIO-111	—	—	—	x	—	—
US	US-BIO-111	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“Ecoglobe”

1. Indirizzo: 1, A. Khachaturyan Str., apt. 66, 0033 Yerevan, Armenia

2. Indirizzo Internet: <http://www.ecoglobe.am>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AM	AM-BIO-112	x	—	—	x	—	—
RU	RU-BIO-112	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“Quality Assurance International”

1. Indirizzo: 9191 Town Centre Road, Suite 200, San Diego, CA 92122, USA

2. Indirizzo Internet: <http://www.qai-inc.com>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
MX	MX-BIO-113	x	—	—	x	—	—
PY	PY-BIO-113	x	—	—	x	—	—
US	US-BIO-113	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“LibanCert”

1. Indirizzo: Chiah-Boulevard Kamil Chamoun — Baaklini Center — 4^o floor, Beirut, Libano

2. Indirizzo Internet: <http://www.libancert.org>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
JO	JO-BIO-114	x	—	—	x	—	—
LB	LB-BIO-114	x	—	—	x	—	—
SY	SY-BIO-114	x	—	—	—	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“Istituto Certificazione Etica e Ambientale”

1. Indirizzo: Via Nazario Sauro 2, 40121 Bologna, Italia
2. Indirizzo Internet: <http://www.icea.info>
3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
AE	AE-BIO-115	x	—	—	x	—	—
AL	AL-BIO-115	x	—	—	x	—	—
LA	LA-BIO-115	—	—	—	x	—	—
LB	LB-BIO-115	—	—	—	x	—	—
MD	MD-BIO-115	x	—	—	x	—	—
MG	MG-BIO-115	x	—	—	x	—	—
MX	MX-BIO-115	x	—	—	x	—	—
MY	MY-BIO-115	—	—	—	x	—	—
SN	SN-BIO-115	x	—	—	—	—	—
SY	SY-BIO-115	x	—	—	x	—	—
TH	TH-BIO-115	—	—	—	x	—	—
TR	TR-BIO-115	x	—	—	x	—	—
UY	UY-BIO-115	x	—	—	x	—	—
VN	VN-BIO-115	—	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione
5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“Oregon Tilth”

1. Indirizzo: 260 SW Madison Ave, Ste 106, Corvallis, OR 97333, USA
2. Indirizzo Internet: <http://tilth.org>
3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
US	US-BIO-116	x	—	—	x	—	x

4. Eccezioni: prodotti in conversione
5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“Caucacert Ltd”

1. Indirizzo: 2, Marshal Gelovani Street, 5° floor, Suite 410, Tbilisi 0159, Georgia
2. Indirizzo Internet: <http://www.caucacert.ge>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
GE	GE-BIO-117	x	—	—	—	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“Bio Latina Certificadora”

1. Indirizzo: Av. Alfredo Benavides 330, Ofic. 203, Miraflores, Lima 18, Perù

2. Indirizzo Internet: <http://www.biolatina.com>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
PE	PE-BIO-118	x	—	—	—	—	—
BO	BO-BIO-118	x	—	—	—	—	—
NI	NI-BIO-118	x	—	—	—	—	—
HN	HN-BIO-118	x	—	—	—	—	—
CO	CO-BIO-118	x	—	—	—	—	—
GT	GT-BIO-118	x	—	—	—	—	—
PA	PA-BIO-118	x	—	—	—	—	—
MX	MX-BIO-118	x	—	—	—	—	—
VE	VE-BIO-118	x	—	—	—	—	—
SV	SV-BIO-118	x	—	—	—	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“The national association for sustainable agriculture, Australia”

1. Indirizzo: Unit 7/3 Mount Barker Road, Stirling SA 5152, Australia

2. Indirizzo Internet: <http://www.nasaa.com.au>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
ID	ID-BIO-119	—	—	—	x	—	—
LK	LK-BIO-119	—	—	—	x	—	—
NP	NP-BIO-119	—	—	—	x	—	—
PG	PG-BIO-119	—	—	—	x	—	—
SB	SB-BIO-119	—	—	—	x	—	—
TL	TL-BIO-119	—	—	—	x	—	—
WS	WS-BIO-119	—	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“Organic crop improvement association”

1. Indirizzo: 1340 North Cotner Boulevard, Lincoln, NE 68505-1838, USA

2. Indirizzo Internet: <http://www.ocia.org>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
GT	GT-BIO-120	x	—	—	x	—	—
MX	MX-BIO-120	x	—	—	x	—	—
NI	NI-BIO-120	x	—	—	x	—	—
PE	PE-BIO-120	x	—	—	x	—	—
SV	SV-BIO-120	x	—	—	x	—	—
US	US-BIO-120	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“Organic agriculture certification Thailand”

1. Indirizzo: 619/43 Kiatngamwong Building, Ngamwongwan Rd., Tambon Bangkhen, Muang District, Nonthaburi 11000, Thailandia

2. Indirizzo Internet: <http://www.actorganic-cert.or.th>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
ID	ID-BIO-121	x	—	—	x	—	—
LA	LA-BIO-121	x	—	—	x	—	—
TH	TH-BIO-121	x	—	—	x	—	—
VN	VN-BIO-121	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“Instituto Biodinamico Certificações”

1. Indirizzo: Rua Dr. Costa Leite, 1351, 18 602 110, Botucatu SP, Brasile

2. Indirizzo Internet: <http://www.ibd.com.br>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
BR	BR-BIO-122	x	x	—	x	x	—
CN	CN-BIO-122	x	—	—	x	—	—
MX	MX-BIO-122	—	x	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“IMO Control Latinoamérica Ltda.”

1. Indirizzo: Calle Pasoskanki 2134, Cochabamba, Bolivia

2. Indirizzo Internet: <http://www.imo.ch>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
BO	BO-BIO-123	x	—	—	x	—	—
DO	DO-BIO-123	x	—	—	—	—	—
GT	GT-BIO-123	x	—	—	—	—	—
MX	MX-BIO-123	x	—	—	x	—	—
NI	NI-BIO-123	x	—	—	—	—	—
PE	PE-BIO-123	x	—	—	x	—	—
PY	PY-BIO-123	x	—	—	x	—	—
SV	SV-BIO-123	x	—	—	—	—	—
VE	VE-BIO-123	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“Uganda Organic Certification Ltd.”

1. Indirizzo: P.O. Box 33743, Kampala, Uganda

2. Indirizzo Internet: <http://www.ugocert.org>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
UG	UG-BIO-124	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“Center of Organic Agriculture in Egypt”

1. Indirizzo: 14 Ibrahim Shawarby St. New Nozha, P.O. Box 1535 Alf Maskan 11777, Cairo, Egitto
2. Indirizzo Internet: <http://www.coae-eg.com>
3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
EG	EG-BIO-125	x	—	—	x	—	x
SA	SA-BIO-125	x	—	—	—	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione
5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“Bolicert Ltd.”

1. Indirizzo: Street Colon 756, floor 2, office 2 A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolivia
2. Indirizzo Internet: <http://www.bolicert.org>
3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
BO	BO-BIO-126	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione
5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“Washington State Department of Agriculture”

1. Indirizzo: 1111 Washington Street, PO Box 42560 Olympia WA 98504-2560, USA
2. Indirizzo Internet: <http://agr.wa.gov>
3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
US	US-BIO-127	x	—	—	—	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione
5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“Certisys”

1. Indirizzo: Rue Joseph Bouché 57/3, 5310 Bolinne, Belgio
2. Indirizzo Internet: <http://www.certisys.eu>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
BF	BF-BIO-128	x	—	—	x	—	—
GH	GH-BIO-128	x	—	—	x	—	—
ML	ML-BIO-128	x	—	—	x	—	—
SN	SN-BIO-128	x	—	—	x	—	—
VN	VN-BIO-128	—	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“Doalnara Certified Organic Korea, LLC”

1. Indirizzo: 192-3 Jangyang-ri, Socho-myeon, Wonju-si, Gangwon, Corea del Sud

2. Indirizzo Internet: <http://dcok.systemdcok.or.kr>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
KR	KR-BIO-129	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015

“BioGro New Zealand Limited”

1. Indirizzo: PO Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, Nuova Zelanda

2. Indirizzo Internet: <http://www.biogro.co.nz>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
VU	VU-BIO-130	x	—	—	—	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione

5. Durata di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1268/2011 DELLA COMMISSIONE**del 6 dicembre 2011****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali

dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	58,7
	MA	47,0
	MK	68,6
	TR	87,1
	ZZ	65,4
0707 00 05	TR	103,7
	ZZ	103,7
0709 90 70	MA	31,6
	TR	122,9
	ZZ	77,3
0805 10 20	AR	41,5
	BR	41,5
	MA	56,6
	TR	45,8
	UY	42,5
	ZA	51,9
	ZZ	46,6
0805 20 10	MA	64,0
	ZZ	64,0
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	HR	32,0
	IL	76,9
	JM	129,1
	TR	77,0
	ZZ	78,8
0805 50 10	TR	53,9
	ZZ	53,9
0808 10 80	CA	120,5
	CL	90,0
	CN	71,1
	US	123,5
	ZA	180,1
	ZZ	117,0
0808 20 50	CN	48,8
	TR	133,1
	ZZ	91,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1269/2011 DELLA COMMISSIONE**del 6 dicembre 2011****recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011, per la campagna 2011/12**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di

zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1218/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, in conformità delle norme e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 254 del 30.9.2011, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 310 del 25.11.2011, pag. 8.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 7 dicembre 2011

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	41,35	0,00
1701 11 90 ⁽¹⁾	41,35	2,50
1701 12 10 ⁽¹⁾	41,35	0,00
1701 12 90 ⁽¹⁾	41,35	2,20
1701 91 00 ⁽²⁾	45,89	3,70
1701 99 10 ⁽²⁾	45,89	0,57
1701 99 90 ⁽²⁾	45,89	0,57
1702 90 95 ⁽³⁾	0,46	0,24

⁽¹⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽²⁾ Importo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

⁽³⁾ Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1270/2011 DELLA COMMISSIONE**del 6 dicembre 2011****recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 *sexies* in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, lo zucchero prodotto nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento possono essere esportati soltanto entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2011 della Commissione, del 15 aprile 2011, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2011/12 ⁽³⁾, stabilisce i suddetti limiti.

- (3) I quantitativi di zucchero oggetto di domande di titoli di esportazione superano il limite quantitativo fissato dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2011. Occorre pertanto stabilire una percentuale di accettazione per i quantitativi richiesti il 1° dicembre 2011, respingere tutte le domande di titoli di esportazione per lo zucchero presentate dopo il 2 dicembre 2011 e sospendere la presentazione di domande di titoli di esportazione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota oggetto delle domande presentate il 1° dicembre 2011 sono rilasciati per i quantitativi richiesti moltiplicati per una percentuale di accettazione del 51,679586 %.
2. Le domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota presentate il 5, 6 e 7 dicembre 2011 sono respinte.
3. Per il periodo dall'8 dicembre 2011 al 31 dicembre 2011 la presentazione di domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota è sospesa.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.⁽³⁾ GU L 102 del 16.4.2011, pag. 8.

DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2011

sulla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda la proroga della deroga dell'OMC al fine di attuare il regime delle preferenze commerciali autonome dell'UE per i Balcani occidentali

(2011/809/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione ha adottato una normativa che rinnova il regime delle preferenze commerciali autonome per i Balcani occidentali fino al 31 dicembre 2015. In assenza di una deroga dell'Unione agli obblighi di cui all'articolo I, paragrafo 1, dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994), il trattamento previsto dal regime delle preferenze commerciali autonome sarebbe necessariamente esteso a tutti gli altri membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). È pertanto opportuno chiedere una deroga all'articolo I, paragrafo 1, del GATT 1994 ai sensi dell'articolo IX, paragrafo 3, dell'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.
- (2) In data 26 ottobre 2011, l'Unione ha presentato una domanda in tal senso sulla quale deve deliberare il consiglio generale dell'OMC.

- (3) È opportuno, pertanto, definire la posizione che l'Unione deve adottare in sede di consiglio generale dell'OMC con riguardo a tale richiesta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio è di approvare la proroga della deroga dell'OMC per i Balcani occidentali fino al 31 dicembre 2016.

Tale posizione è espressa dalla Commissione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

J. VINCENT-ROSTOWSKI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2011

che definisce la posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda le domande relative alla concessione e/o alla proroga di talune deroghe dell'OMC

(2011/810/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo IX dell'Accordo di Marrakesh che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («Accordo sull'OMC») stabilisce le procedure per la concessione di deroghe concernenti gli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1 A o 1B o 1C dell'Accordo sull'OMC e nei loro allegati.
- (2) Quando le domande di deroga sono presentate all'OMC, accade spesso che l'organo competente dell'OMC debba adottare la sua decisione finale in merito a tali domande entro termini molto brevi e che sia necessaria una reazione rapida da parte dei membri dell'OMC.
- (3) È nell'interesse dell'Unione che siano adottate quanto prima le domande di concessione e/o di proroga delle deroghe annuali relative all'introduzione del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (il cosiddetto «Sistema armonizzato» o «SA») il 1° gennaio 1988, e dei suoi emendamenti primo, secondo, terzo, quarto e quinto, raccomandati dal consiglio dell'Organizzazione mondiale delle dogane, denominati rispettivamente «modifiche SA92» (entrate in vigore il 1° gennaio 1992), «modifiche SA96» (entrate in vigore il 1° gennaio 1996), «modifiche SA2002» (entrate in vigore il 1° gennaio 2002), «modifiche SA2007» (entrate in vigore il 1° gennaio 2007) e «modifiche SA2012» (che entreranno in vigore il 1° gennaio 2012), nonché i futuri emendamenti del SA che stabiliscono l'obbligo di introdurre queste modifiche negli elenchi di concessioni dei membri (recepimento degli elenchi di concessioni tariffarie nella nomenclatura del SA).
- (4) L'attuale deroga che autorizza Capo Verde a prorogare il periodo di attuazione integrale dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) e dell'Accordo sul valore in dogana dell'OMC scadrà il 31 dicembre 2011. Ogni proroga di tale deroga avrebbe un'importanza minima per l'Unione a livello economico e commerciale.

- (5) L'attuale deroga relativa al programma di preferenza commerciale del Canada CARIBCAN scadrà il 31 dicembre 2011. Ogni proroga di tale deroga avrebbe un'importanza minima per l'Unione a livello economico e commerciale e sarebbe inoltre in linea con la politica dell'Unione volta a sostenere i progressi economici dei paesi in via di sviluppo grazie a preferenze commerciali.
- (6) L'attuale deroga che autorizza Cuba ad essere esentata dall'articolo XV, paragrafo 6, del GATT 1994 scadrà il 31 dicembre 2011. Ogni proroga di tale deroga avrebbe importanza minima per l'Unione a livello economico e commerciale.
- (7) L'attuale deroga che autorizza i paesi che partecipano al sistema di certificazione del processo di Kimberley a imporre talune restrizioni al commercio dei «diamanti di guerra» scadrà il 31 dicembre 2011. Ogni proroga di tale deroga sarebbe di importanza minima per l'Unione a livello economico e commerciale e avrebbe grande rilevanza per i suoi rapporti commerciali globali.
- (8) È pertanto opportuno definire la posizione che l'Unione deve adottare nell'ambito del Consiglio generale dell'OMC con riguardo a tali deroghe,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio è di sostegno alle seguenti domande connesse alle deroghe dell'OMC ai sensi dell'articolo IX, paragrafo 3, dell'Accordo sull'OMC:

- a) domande di concessione e/o di estensione di proroga delle deroghe relative all'introduzione del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e dei suoi emendamenti effettuati nel 1992 («modifiche SA92»), nel 1996 («modifiche SA96»), nel 2002 («modifiche SA2002»), nel 2007 («modifiche SA2007») e nel 2012 («modifiche SA2012»), nonché i futuri emendamenti del SA, che stabiliscono l'obbligo di introdurre tali modifiche negli elenchi di concessioni dei membri;
- b) domande di proroga della deroga che autorizza Capo Verde a prorogare il periodo di attuazione integrale dell'articolo VII del GATT 1994 e dell'Accordo sul valore in dogana dell'OMC;

- c) domande di proroga della deroga che autorizza il Canada ad applicare un regime preferenziale a taluni paesi in via di sviluppo (programma CARIBCAN);
- d) domande di proroga per la deroga che autorizza Cuba ad essere esentata dall'articolo XV, paragrafo 6, del GATT 1994;
- e) domande di proroga della deroga relativa al sistema di certificazione del processo di Kimberley.

Articolo 2

La Commissione informa il Consiglio attraverso il comitato per la politica commerciale, con sufficiente anticipo, in merito a ogni riunione dell'organo competente dell'OMC durante la quale potrebbe essere adottata una decisione relativa a una domanda contemplata dalla presente decisione. Entro un termine di dieci

giorni lavorativi a decorrere dalla data alla quale la Commissione ha informato il comitato per la politica commerciale, il Consiglio può richiedere che sia avviata la procedura di adozione di una decisione individuale del Consiglio in merito alla domanda di deroga in questione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

J. VINCENT-ROSTOWSKI

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 1° dicembre 2011****recante nomina di un membro belga del Comitato economico e sociale europeo**

(2011/811/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

Articolo 1

vista la proposta del governo belga,

Il barone Philippe de BUCK van OVERSTRAETEN, *Director General, BUSINESSEUROPE*, è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2015.

visto il parere della Commissione europea,

Articolo 2

considerando quanto segue:

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

(1) Il 13 settembre 2010, il Consiglio ha adottato la decisione 2010/570/UE, Euratom, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2010 al 20 settembre 2015 ⁽¹⁾.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 2011

(2) Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Robert de MUELENAERE,

Per il Consiglio
Il presidente
W. KOSINIAK-KAMYSZ

⁽¹⁾ GU L 251 del 25.9.2010, pag. 8.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1° dicembre 2011

recante nomina di un membro svedese e di un supplente svedese del Comitato delle regioni

(2011/812/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo svedese,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE ⁽¹⁾ e 2010/29/UE ⁽²⁾ recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Kent JOHANSSON.
- (3) Un seggio di supplente diverrà vacante a seguito della nomina della sig.ra Ewa-May KARLSSON a membro del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

a) quale membro:

— sig.ra Ewa-May KARLSSON, *Ledamot i kommunfullmäktige, Vindelns kommun*

e

b) quale supplente:

— sig.ra Carola GUNNARSSON, *Ledamot i kommunfullmäktige, Sala kommun.**Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 2011

*Per il Consiglio**Il presidente*

W. KOSINIAK-KAMYSZ

⁽¹⁾ GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 1° dicembre 2011
recante nomina di un supplente spagnolo del Comitato delle regioni
(2011/813/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

Articolo 1

È nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

vista la proposta del governo spagnolo,

— la sig.ra Elvira SAINT-GERONS HERRERA, *Secretaria General de Acción Exterior de la Junta de Andalucía*.

considerando quanto segue:

Articolo 2

(1) Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010 il Consiglio ha adottato le decisioni 2009/1014/UE ⁽¹⁾ e 2010/29/UE ⁽²⁾ recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015.

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 2011

(2) Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Miguel LUCENA BARRANQUERO,

Per il Consiglio
Il presidente
W. KOSINIAK-KAMYSZ

⁽¹⁾ GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.

DECISIONE EUTM SOMALIA/2/2011 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA**del 6 dicembre 2011****relativa all'istituzione del comitato dei contributori per la missione militare dell'Unione europea
volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia)**

(2011/814/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2010/96/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2010, relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale ⁽¹⁾ (EUTM Somalia), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della decisione 2010/96/PESC del Consiglio, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le pertinenti decisioni sull'istituzione di un comitato dei contributori (CdC) per EUTM Somalia.
- (2) Nelle conclusioni dei Consigli europei di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000 e di Bruxelles del 24 e 25 ottobre 2002 sono state stabilite le modalità per la partecipazione di Stati terzi alle operazioni di gestione delle crisi e la costituzione di un CdC.
- (3) Il CdC svolgerà un ruolo fondamentale nella gestione quotidiana di EUTM Somalia. Esso costituirà la principale sede in cui gli Stati contributori discuteranno collettivamente le questioni relative all'impiego delle loro forze nella missione. Il CPS, che esercita il controllo politico e assicura la direzione strategica della missione, terrà conto delle opinioni espresse dal CdC.
- (4) A norma dell'articolo 5 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all'attuazione della presente decisione e al finanziamento di EUTM Somalia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Costituzione e mandato**

È costituito un comitato dei contributori (CdC) per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia). Il suo mandato

è fissato nelle conclusioni dei Consigli europei di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000 e di Bruxelles del 24 e 25 ottobre 2002.

*Articolo 2***Composizione**

1. Il CdC è composto dai seguenti membri:
 - rappresentanti di tutti gli Stati membri, e
 - rappresentanti degli Stati terzi che partecipano alla missione e forniscono contributi militari significativi, elencati nell'allegato.
2. Il comandante della missione dell'UE, o il suo rappresentante, il Direttore generale dello Stato maggiore dell'Unione europea, o il suo rappresentante, e rappresentanti della Commissione partecipano alle riunioni del CdC.
3. Se del caso, si possono invitare terze persone a parti specifiche delle discussioni.

*Articolo 3***Presidenza**

La presidenza del CdC è esercitata dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o da un suo rappresentante, in stretta consultazione con il presidente del Comitato militare dell'Unione europea (CEUMC) o un suo rappresentante.

*Articolo 4***Riunioni**

1. Il CdC è convocato periodicamente dal suo presidente. Qualora le circostanze lo richiedano, possono essere convocate riunioni di emergenza, su iniziativa del presidente o su richiesta di un membro.
2. Il presidente distribuisce in anticipo un ordine del giorno provvisorio e i documenti relativi alla riunione. Il resoconto della riunione è distribuito dopo ogni riunione.

*Articolo 5***Procedura**

1. Fatti salvi il paragrafo 3 e le competenze del CPS e le responsabilità del comandante della missione dell'UE:
 - quando il CdC adotta decisioni sulla gestione quotidiana della missione è richiesta l'unanimità dei rappresentanti degli Stati che contribuiscono alla missione,
 - quando il CdC formula raccomandazioni su eventuali adeguamenti della pianificazione operativa, inclusi possibili adeguamenti degli obiettivi, è richiesta l'unanimità dei membri del CdC.

⁽¹⁾ GU L 44 del 19.2.2010, pag. 16.

L'astensione di un membro del CdC non impedisce l'unanimità.

2. Il presidente determina se è presente la maggioranza dei rappresentanti degli Stati autorizzati a prendere parte alle deliberazioni.

3. Tutte le questioni procedurali sono decise a maggioranza semplice dei membri del CdC presenti alla riunione.

4. La Danimarca non partecipa ad alcuna decisione del CdC.

Articolo 6

Riservatezza

1. A norma della decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE ⁽¹⁾, le norme di sicurezza del

⁽¹⁾ GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.

Consiglio si applicano alle riunioni e ai lavori del CdC. In particolare, i rappresentanti presso il CdC devono essere in possesso dell'adeguato nulla osta di sicurezza.

2. Le deliberazioni del CdC sono soggette all'obbligo del segreto professionale, salvo che il CdC all'unanimità decida altrimenti.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, 6 dicembre 2011

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

O. SKOOG

ALLEGATO

Elenco degli Stati terzi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino

— Serbia

DECISIONE EUTM SOMALIA/1/2011 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 6 dicembre 2011
relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi alla missione militare dell'Unione europea volta
a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia)

(2011/815/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2010/96/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2010, relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale ⁽¹⁾ (EUTM Somalia), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il comandante di EUTM Somalia ha tenuto conferenze sulla costituzione della forza e sugli effettivi il 17 novembre 2008, il 16 dicembre 2008 e il 19 marzo 2009.
- (2) A seguito delle raccomandazioni del comandante della missione dell'UE e del comitato militare dell'UE (EUMC) relative al contributo della Serbia a EUTM Somalia, il contributo della Serbia dovrebbe essere accettato.
- (3) A norma dell'articolo 5 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non

partecipa pertanto all'attuazione della presente decisione e al finanziamento di EUTM Somalia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contributi di Stati terzi

In considerazione dei risultati delle conferenze sulla costituzione della forza e sugli effettivi del 17 novembre 2008, del 16 dicembre 2008 e del 19 marzo 2009 e delle raccomandazioni del comandante della missione dell'UE e dell'EUMC, è accettato il contributo della Serbia alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia).

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2011

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

O. SKOOG

⁽¹⁾ GU L 44 del 19.2.2010, pag. 16.

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 1° dicembre 2011

relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2012

(BCE/2011/21)

(2011/816/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A partire dal 1° gennaio 1999, la Banca centrale europea (BCE) ha il diritto esclusivo di approvare il volume di conio delle monete metalliche emesse da parte degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
- (2) Gli Stati membri la cui moneta è l'euro hanno sottoposto all'approvazione della BCE le proprie stime sul volume di conio delle monete metalliche in euro per il 2012, accompagnate da note esplicative sulla metodologia utilizzata per formulare tali stime,

Ha adottato la presente decisione:

*Articolo 1***Approvazione del volume di conio delle monete metalliche in euro per il 2012**

Con la presente decisione la BCE approva il volume di conio delle monete metalliche da emettersi nel 2012 da parte degli Stati membri la cui moneta è l'euro, conformemente alla seguente tabella:

(milioni di EUR)

	Conio di monete metalliche destinate alla circolazione e conio di monete metalliche da collezione (non destinate alla circolazione) nel 2012
Belgio	196,0
Germania	668,0
Estonia	12,7
Irlanda	31,2

(milioni di EUR)

	Conio di monete metalliche destinate alla circolazione e conio di monete metalliche da collezione (non destinate alla circolazione) nel 2012
Grecia	25,4
Spagna	250,0
Francia	310,0
Italia	128,4
Cipro	13,1
Lussemburgo	35,0
Malta	10,5
Paesi Bassi	63,8
Austria	264,0
Portogallo	28,5
Slovenia	26,0
Slovacchia	32,2
Finlandia	60,0

*Articolo 2***Disposizione finale**

Gli Stati membri la cui moneta è l'euro sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 1° dicembre 2011

Il presidente della BCE
Mario DRAGHI

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) n. 407/2011 della Commissione, del 27 aprile 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di alcuni regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativi all'omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche ad essi destinati

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 108 del 28 aprile 2011)

A pagina 15, all'articolo 3, paragrafo 1:

anziché: «1. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4 e l'articolo 4 ...»,

leggi: «1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 e l'articolo 4 ...».

2011/815/PESC:

- ★ **Decisione EUTM Somalia/1/2011 del Comitato politico e di sicurezza, del 6 dicembre 2011, relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) 36**

2011/816/UE:

- ★ **Decisione della Banca centrale europea, del 1° dicembre 2011, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2012 (BCE/2011/21) 37**

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (UE) n. 407/2011 della Commissione, del 27 aprile 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di alcuni regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativi all'omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche ad essi destinati (GU L 108 del 28.4.2011) 38**



PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

